



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

Debiti tributari delle associazioni non riconosciute e responsabilità personale del rappresentante: oltre il paradigma civilistico dell'art. 38 cod. civ..

- Sentenza del 27/05/2026, dep. l'08/06/2026, n. 1345/2026 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, Sez. 19

Composizione

- Pres. Borgonovo
- Rel. Borgonovo

023 ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - 014 RESPONSABILITA' DI CHI AGISCE PER L'ASSOCIAZIONE

Associazioni non riconosciute - Responsabilità per i debiti di imposta - Responsabilità a titolo di sanzioni - Regime differenziato delle obbligazioni tributarie rispetto alle obbligazioni contrattuali

Massima

In tema di obbligazioni tributarie delle associazioni non riconosciute, ai sensi dell'art. 38 cod. civ., degli artt. 53 e 97 Cost., nonché dei principi di autonomia del rapporto tributario e di effettività della riscossione dei tributi, il legale rappresentante dell'ente risponde personalmente e in solido delle obbligazioni fiscali dell'associazione quando risulti titolare dei doveri di gestione e degli adempimenti tributari ad essa riferibili, non potendo sottrarsi a tale responsabilità mediante la mera allegazione della mancata partecipazione all'attività negoziale o alla concreta amministrazione dell'ente. In materia tributaria, infatti, la responsabilità del rappresentante trova fondamento non soltanto nella disciplina civilistica della rappresentanza, ma altresì nella fonte legale dell'obbligazione fiscale e nell'obbligo di vigilanza e corretto adempimento degli oneri dichiarativi, contabili e di versamento gravanti sul soggetto investito della rappresentanza dell'associazione. (In motivazione la Corte ha precisato che, ai fini dell'esclusione della corresponsabilità personale, occorre accertare in concreto che il rappresentante abbia diligentemente adempiuto agli obblighi fiscali inerenti alla propria funzione e che l'inadempimento tributario sia dipeso da circostanze a lui non imputabili; non è, invece, sufficiente la dimostrazione della mancata ingerenza nell'attività contrattuale o gestionale dell'ente, ove permanga la violazione degli obblighi tributari rientranti nella sfera dei compiti propri della rappresentanza legale).



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. Normativi

- d.P.R. 22/12/1986 n. 917, art. 73

- Cod. civ., art. 38

Conformi

- Cass. civ., sez. 5, n. 3831 del 20/02/2026

Anno pubb.

- 2026